

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**CON ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E CONTESTUALE ABBINAMENTO  
ALL'UDIENZA DEL 3 DIC. 2021 R.G. N. 10929/2021**

Nell'interesse della Sig.ra **ALESSANDRA TERRANOVA** (C.F. TRRLSN71A55H501C), nata a Roma il 15 gennaio 1971 e ivi residente in via Giuseppe Cesare Abba n. 9, rappresentata e difesa, per mandato speciale in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F), Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) e Silvia Antonellis (C.F. NTNSLV81E42I838H), anche disgiuntamente, e che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06.64564197 o alle mails [info@avvocatomichelebonetti.it](mailto:info@avvocatomichelebonetti.it) e *pec* [michelebonetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelebonetti@ordineavvocatiroma.org) , [silviaantonellis@ordineavvocatiroma.org](mailto:silviaantonellis@ordineavvocatiroma.org), [avvsantidelia@cnfpec.it](mailto:avvsantidelia@cnfpec.it) e elettivamente domiciliata presso gli stessi in Roma, alla via S. Tommaso d'Aquino 47

**CONTRO**

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*; il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*; la **SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY**, in persona del Rettore *pro tempore*, **Selexi SRL** in persona del legale rap.te p.t.

**E NEI CONFRONTI**

dei controinteressati in atti

**PER L'ANNULLAMENTO**

A) del riscontro all'istanza di accesso agli atti pervenuto via pec in data 8 novembre 2021 e dei relativi allegati ovverosia del "Verbale n. 11 redatto sabato 2 ottobre 2021" e del "Verbale della riunione della commissione esaminatrice";

B) del riscontro alla pec inoltrata dalla scrivente difesa in data 12 novembre 2021 e pervenuto via pec in data 15 novembre 2021 con la quale si richiedevano informazioni in merito agli ulteriori documenti richiesti in sede di accesso agli atti ed i relativi allegati ovverosia la "Documentazione relativa alla trasmissione dei quesiti".

C) delle prove scritte, svolte in data 10 novembre 2021, e del loro esito, ancorché non

conosciuto, nella parte in cui ledono gli interessi di parte ricorrente;

**D)** di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto;

**NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IMPUGNATI**

**MEDIANTE IL RICORSO INTRODUTTIVO**

- degli esiti della prova preselettiva del TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado pubblicati sul sito web dell'Università UniCamillus in data 19 ottobre 2021;
- della graduatoria del test preselettivo del TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado contenente l'elenco dei soggetti ammessi, con riserva, alle successive prove, pubblicata sul sito web dell'Università UniCamillus in data 19 ottobre 2021, nella parte in cui esclude parte ricorrente dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta;
- dell'atto dell'Unicamillus del 19 ottobre 2021 e comunque l'atto mediante cui si comunicava che nelle more degli accertamenti venivano ammessi con riserva alle prove scritte tutti i soggetti che avevano ottenuto il massimo del punteggio;
- del riscontro del 29 ottobre 2021 fornito dall'Ateneo UniCamillus al ricorso gerarchico e in via di autotutela inoltrato dalla ricorrente;
- dei verbali di aula, anche non conosciuti, della prova preselettiva per l'ammissione al TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado svoltasi presso l'Università resistente, nonché dei verbali inerenti la consegna dei compiti e del correttore da parte della Selexi all'UniCamillus ed inerenti alla custodia degli stessi e la formulazione delle graduatorie;
- del Decreto Rettorale n. 113 del 20 luglio 2021 avente ad oggetto "*Bando di selezione per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2020-2021*";
- della lista degli ammessi alla prova preselettiva del TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado, rettificata con D.R. 148-151-163;

- per quanto di ragione, e quali atti preordinati seppur non immediatamente lesivi, dei D.M. 30 settembre 2011, D.M. 948 del 01.12.2016 e D.M. n. 92 del 08.02.2019;
- dei decreti rettorali di nomina della Commissione del concorso ed in particolare del D.R. n. 143/2021 del 30 agosto 2021;
- dei D.R. nn. 148/2021, 151/2021 e 163/2021;
- delle istruzioni generali e comportamentali dell'Ateneo UniCamillus per lo svolgimento della prova preselettiva;
- della comunicazione delle successive prove scritte del 10 novembre 2021 e pubblicata in data 2 novembre 2021;
- di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere ammessa al corso cui aspira;
- di tutti gli atti successivi, connessi, consequenziali, comunque riportati in atti ai fini dell'impugnazione nella parte in cui ledono gli interessi di parte ricorrente e meglio riportato in atti;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente;

**per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di predisposizione di una prova suppletiva di cui al concorso finalizzato alla selezione per l'accesso ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno per la scuola secondaria di II grado, nonché, ove occorra e, comunque, in via di ulteriore subordine, la ripetizione della prova preselettiva o comunque l'annullamento.

**IN FATTO SUI MOTIVI AGGIUNTI**

Si tenga in considerazione che, in data 10 novembre 2021, si sono svolte alle ore 8:30 presso l'Ergife Palace Hotel le prove scritte per l'accesso al TFA sostegno per la scuola secondaria di secondo grado a cui sono stati ammessi con riserva i 599 candidati che, in esito alle preselettive, avevano ottenuto il massimo dei punteggi, ossia 30/30. Sulla base di quanto testé considerato si deduce che l'Amministrazione ha confermato, con tale *agere*, di voler continuare a percorrere la via tracciata con la pubblicazione dei

comunicati a cui si è fatto cenno in punto di fatto nel ricorso introduttivo, consentendo, quindi, lo svolgimento delle prove scritte a tutti quei soggetti che hanno conseguito un punteggio incredibilmente elevato alla prova preselettiva. Tale circostanza ha inequivocabilmente recato uno svantaggio alla sig.ra Terranova che, presso altri atenei, avrebbe superato le prove preselettive senza problema alcuno. Difatti, la ricorrente ha conseguito un punteggio pari a 23,50 che le consentirebbe l'ammissione alle successive prove in tutti gli Atenei di Italia. Non solo, il punteggio raggiunto la colloca in posizione n. 938 presso l'Unicamillus e, pertanto, escludendo i soggetti con l'abnorme punteggio di 30/30 (che sono 599), la sig.ra Terranova rientrerebbe tra i soggetti ammessi alla prova scritta, in considerazione del numero di candidati (pari a 500) ammissibili alla stessa. Infatti, facendo scorrere la graduatoria di ulteriori 500 posti ed aggiungendo, come previsto dal bando, gli *ex aequo*, si giungerebbe a convocare per la prova scritta sino alla posizione n. 1101 (con un punteggio di 21,5).

Con l'odierno ricorso si censura la documentazione, ancorché parziale, pervenuta alla difesa in riscontro alle plurime istanze di accesso agli atti inoltrate, attraverso la quale le gravi illegittimità lamentate nel ricorso introduttivo hanno trovato plurime conferme. Difatti, dalla documentazione fornita dall'Ateneo si evince che alcuna attività di verbalizzazione è stata effettuata il giorno della prova preselettiva e i verbali forniti hanno data postuma rispetto al 30 settembre 2021.

Non solo. Si evince palesemente che i quesiti sono pervenuti alla Commissione 15 giorni prima, attraverso un semplice inoltro di posta elettronica ordinaria, rispetto alla prova e non vi è alcun verbale che attesti le modalità di conservazione del test idonee a tutelare la segretezza dello stesso.

Si precisa sin da subito che l'elenco dei candidati ammessi alla prova veniva rettificato ben tre volte dall'Ateneo (con i D.R. nn. 148/2021, 151/2021 e 163/2021) e l'ultima rettifica interveniva in data 29 ottobre 2021, ossia il giorno prima della prova preselettiva, ampliando il numero dei partecipanti. Si chiede, sul punto, alla controparte di chiarire i nominativi e i numeri dei soggetti che, mediante le rettifiche intervenute, hanno potuto partecipare alle prove, oltre alle ragioni di questo intervento successivo.

Ai candidati veniva sottoposto il test di 60 quesiti, la cui redazione era stata affidata alla Selexi srl.

## IN DIRITTO

**I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994 E DEI DD.MM. 30 SETTEMBRE 2011 E N. 948/2016. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA *E PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Con il presente motivo si censura prioritariamente il riscontro all'accesso agli atti pervenuto via pec in data 8 novembre 2021 e, nello specifico, il “Verbale n. 11” redatto sabato 2 ottobre 2021.

**I.1.** Per quanto concerne il primo atto citato, molteplici ed evidenti sono le incongruità che emergono dalla lettura dello stesso e da cui si possono trarre le irregolarità che hanno connotato la prima prova della procedura concorsuale oggetto di esame. Invero il suddetto verbale, presenta come data di redazione e sottoscrizione “**sabato 2 ottobre 2021**”, evidenziando, indiscutibilmente la circostanza secondo la quale lo stesso è **postumo** rispetto alla data di svolgimento delle prove preselettive per la scuola secondaria di II grado, cioè il 30 settembre 2021.

Ebbene, basandoci sull'assunto secondo il quale l'attività di verbalizzazione consiste nella documentazione di quanto si è verificato in relazione ad un determinato accadimento della vita, una discrepanza temporale tra la redazione e l'effettivo svolgimento della prova, inficia certamente la garanzia della certezza della descrizione degli accadimenti constatati. Peraltro, la mancata verbalizzazione contestuale assume sempre più importanza se si considera la delicatezza della sede in cui la stessa si è verificata, infatti, la fase preselettiva è quel momento della procedura in cui viene effettuata la parte più rilevante della selezione ed è esclusa la grande maggioranza dei candidati (o almeno dovrebbe). Nel caso di specie sono passati sono quelli con 30/30,

escludendo l'ammissione alle prove successive di chi non aveva indovinato tutte le domande.

**Ad oggi, essendo stato richiesto il verbale della prova svolta il 30 settembre con plurime istanze di accesso agli atti e mai fornito, appare evidente che tale verbale non sia mai stato redatto, ledendo così qualsivoglia principio di trasparenza in materia.**

In particolare, l'Ateneo ha completamente disatteso la previsione di cui all'art. 15 del d.P.R. 487/1994, secondo cui “Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario”.

**I.2.** Per quanto concerne il contenuto del verbale postumo (n. 11), e già solo per questo illegittimo, di certo esso è inidoneo a svolgere la funzione di accertamento puntuale dei fatti a cui la verbalizzazione è preordinata. Non è presente alcun riferimento alle attività di apertura dei plichi contenenti i quesiti, di orario di inizio attività, di conclusione delle prove, di riconoscimento dei candidati.

Si tratta, a ben vedere, di un verbale assolutamente scarno. Pur tuttavia, le poche informazioni ivi contenute non fanno che avvalorare i dubbi di violazione in astratto del principio di segretezza della prova contestate nel ricorso introduttivo.

Infatti, a ben vedere, assumono notevole rilievo due incisi: il primo “*La delegazione presente all'Ergife in data 30 settembre riferisce (successivamente... ndr) all'intera Commissione di aver assistito ad una parte (neanche a tutto...) dello svolgimento del test preselettivo per la Scuola Secondaria di secondo grado*”, il secondo “*alla delegazione, nella sua permanenza all'Ergife, non sono stati segnalati, da parte del responsabile della Selexi, elementi di criticità*”.

Dalla lettura del primo inciso, *ictu oculi*, emergono due profili di grande interesse.

Stante la formulazione del periodo di cui sopra, certamente, scalpore la circostanza secondo la quale “una delegazione” abbia assistito ad “una parte” di un test così importante, quantomeno se ci limita a considerare il dato numerico in riferimento

al numero dei candidati, senza quindi valutare l'impatto che un test simile possa avere sulla vita professionale, e non solo, dei candidati.

A bene vedere, dalla formulazione del periodo non si risale e non si può risalire ad alcuni considerevoli fattori, infatti, non si conosce l'identità dei componenti della suddetta delegazione, il numero di questi ultimi e soprattutto per quanto tempo siano rimasti presso l'Ergife.

I contorni di incertezza e di oscurità riferibili alla situazione testé rappresentata vengono acuiti dalla circostanza per la quale, solo una parte del test sia stata visionata dalla delegazione più volte citata. Pertanto, già solo considerando il carattere della parzialità che ha connotato l'*agere* della delegazione scaturiscono forti dubbi in merito all'effettività del controllo svolto; come se non bastasse, ad oggi, non è neppure dato sapere a quale parte di test si faccia riferimento.

Terminate le osservazioni in merito al predetto inciso, è necessario effettuare alcune precisazioni relativamente al secondo periodo su cui si ravvisano elementi di illegittimità.

Invero, dalla lettura della terzultima proposizione del Verbale n. 11, trapela il dato secondo cui, in sede di controllo effettuato da parte della ormai famigerata delegazione, vi era anche un responsabile della Selexi srl. Anche qui la genericità regna sovrana dal momento che non è dato sapere né il nominativo del soggetto incaricato al controllo da parte della Selexi, né i criteri per mezzo dei quali è avvenuta tale attività che non ha individuato elementi di criticità.

**L'assoluta mancanza di verbalizzazione di quanto accaduto in sede di esame, unitamente agli incredibili punteggi ottenuti alla prova preselettiva da 599 candidati, oltre ad incidere in punto di validità della prova, rappresenta, inoltre, un elemento indiziario di assoluta rilevanza circa la violazione del principio dell'anonimato della prova.** Non serve rimembrare, difatti, che *“la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso*

*in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell’ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione della P.A.” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598) che non possono mancare pena illegittimità della procedura.*

**II. ANCORA SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994 E DEI DD.MM. 30 SETTEMBRE 2011 E N. 948/2016. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, ABNORMITÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.**

Come già evidenziato con il ricorso introduttivo, per stessa ammissione della Selexi nelle plurime dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa e nell’esposto presentato, **la società organizzatrice ha consegnato i plichi contenenti il test ben 15 giorni prima della prova oltre al c.d. correttore.**

Ebbene, con il secondo atto oggi impugnato, ossia il “Verbale della riunione della Commissione esaminatrice nominata con D.R. n. 140 del 30 agosto 2021”, mediante il quale la Commissione ha verbalizzato le attività di selezione dei quesiti della prova preselettiva, si è avuta la conferma di tale circostanza. Infatti, nella prima riga del succitato verbale si afferma che “*L’anno 2021, addì diciassette del mese di settembre alle ore 9,30 presso la sala riunioni del Rettorato dell’UniCamillus di Roma [...] a.a. 2020-2021*”. Dunque, si ha la prova, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che in data 17 settembre, ben 13 giorni della prova preselettiva, la Commissione non solo ha avuto contezza dei quesiti sottoposti ai candidati, ma ne ha selezionati 60 su 78.

Ebbene, se è vero che la Commissione esaminatrice ha ricevuto la prova e il correttore in data 15 settembre 2021, ma la stessa si è riunita il 17 settembre, che ne è stato del test durante l’arco temporale considerato? Nelle 48h di cui sopra, chi ha custodito e



maneggiato il compito che sarebbe stato svolto il 30 settembre? Cosa è effettivamente accaduto tra il momento di consegna della prova e del correttore ed il momento in cui si è riunita Commissione?

Agli interrogativi di cui sopra, ad oggi, non è possibile dare una risposta anche perché, l'Amministrazione resistente, vedendosi sottoposta la richiesta di rilascio dei Verbali di consegna dei plichi da parte della Selexi s.r.l. e di conservazione degli stessi da parte dell'Ateneo, non ha fornito alcunché. A tal punto, due sono le deduzioni che si possono fare: o parte resistente si è rifiutata di fornirli o i verbali richiesti non esistono. Ebbene, si precisa che molteplici sono stati i solleciti in tal senso e, ad oggi, non è ancora stata inoltrata la documentazione richiesta nella sua totalità. Alla luce di ciò, assume sempre maggiore rilevanza la tesi secondo cui i documenti richiesti, effettivamente, sembrerebbe che non siano mai stati redatti.

Di talché, ove anche una delle eventualità prospettate dovesse risultare veritiera, indubitabile, sarebbe la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa cristallizzato all'interno dell'art. 1 della L. 241/1990 che ha il precipuo intento di rendere conoscibile i meccanismi di funzionamento della macchina amministrativa e dell'art. 15 del d.P.R. 487/1994 sopra richiamato. Tali violazioni hanno certamente leso il diritto alla *par condicio* dei concorrenti e alla parità di trattamento e di non discriminazione. Sul punto, codesto On.le TAR del Lazio, sez. III bis, con la sentenza n. 161 del 9 gennaio 2020, ha statuito in tal senso *“ai sensi del quindicesimo comma dell'art. 35, l. n. 19° del 2012, la trasparenza dell'attività amministrativa è definita come “livello essenziale[ ...]delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili”, anche con specifico riferimento ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale, nonché alle progressioni in carriera di cui all'art. 24, d.lgs. n. 150 del 2009.”*.

Non solo. Come anticipato, il verbale in parola si configura come un'ulteriore conferma del fatto che, per oltre 15 giorni, le prove ed il correttore sono stati nella disponibilità dell'Ateneo e ad oggi non è dato sapere come siano stati custoditi. Si consideri altresì, nell'economia del motivo in parola, come per concorsi nazionali come quello di

accesso alla facoltà a numero chiuso di medicina i compiti arrivano il giorno stesso della prova e solo per le isole al massimo il giorno prima. Non si comprende perché per un test così semplice e con un numero di iscritti nettamente inferiore vi era la necessità di consegnare i compiti con 15 giorni di anticipo.

Peraltro, per quanto possa risultare tautologico, è facilmente deducibile l'assunto secondo cui una trasmissione del test effettuata ben 15 giorni prima rispetto alla data designata per lo svolgimento dello stesso presenti spiccate possibilità di divulgazione. Pertanto, sembra sempre aver più credito la tesi secondo cui si sia verificata una fuga di notizie.

Solamente una specifica attività di verbalizzazione sul punto potrebbe fugare i leciti dubbi in merito ad eventuali fughe dei quesiti stessi. Anche su questo punto, l'Ateneo non ha adempiuto in alcun modo, né ha fornito alcuna spiegazione e/o documentazione in seguito alle istanze di accesso agli atti formulate ed inoltrate dalla scrivente difesa. Dal 17 settembre 2021 al 30 settembre 2021, non è dato conoscere le modalità di conservazione dei plichi utilizzati durante la prova, poiché, ancora ad oggi, non si ravvisa l'esistenza di alcun verbale in merito. Da ciò ne deriva una palese lesione del principio di trasparenza e una sostanziale impossibilità di verifica successiva dell'azione amministrativa.

Consegnare i plichi con così tanto anticipo, senza specificare le massime cautele imposte dalla *lex specialis*, rappresenta un comportamento irrazionale ed illogico, a maggior ragione se non si ha contezza di come tali plichi siano stati conservati e monitorati. In tal modo si avalla ancor di più la tesi sulla violazione dell'anonimato in astratto assimilabile al reato di pericolo.

Sul punto, come già rappresentato, la difesa ha già inoltrato apposita istanza di accesso agli atti, tuttora rimasta inevasa, e anche col ricorso introduttivo ha avanzato apposita istanza istruttoria al fine di verificare se l'Ateneo abbia predisposto idonei strumenti per evitare una fuga dei quesiti.

Che una ditta esterna affidataria a mezzo cottimo fiduciario non possa essere soggetto idoneo a decidere il futuro di centinaia di candidati, inoltre, appare di plateale evidenza

ove si tenga conto che la stessa non era destinataria di alcun obbligo di riservatezza e segretezza nel compito che andava a svolgere. Nessuna parte del bando, difatti, prevede che la ditta, ad esempio, si impegni al momento della sottoscrizione dell'offerta ad approntare ogni idoneo sistema per garantire l'assoluta riservatezza degli elaborati da somministrare ai candidati.

Nel caso di specie si ritiene concretamente provata la suddetta violazione, visti gli altissimi punteggi conseguiti esclusivamente all'UniCamillus.

Ciò è dimostrato da una serie innumerevoli di circostanze, le quali cumulativamente considerate acquisiscono plurimi valori indiziari da cui è impossibile essere indifferenti.

Non v'è dubbio, dunque, che *“laddove, tramite le risultanze processuali, risulti accertato che nell'arco temporale intercorrente tra la [consegna e la correzione], non sono state adottate tutte quelle misure idonee a garantire la custodia e la segretezza dei plichi è legittima la decisione del G.A. di annullare la procedura. La legittimità di tale decisione discende dal fatto che nell'ambito delle gare pubbliche, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità cui deve sempre conformarsi l'azione della P.A., è necessario predisporre misure tali che, limitando il rischio di manomissione, possano garantire la segretezza delle offerte presentate e la par condicio tra i partecipanti. Di talchè, in assenza di predette misure - come accaduto nel caso concreto, ove si è constatata la mancata individuazione del soggetto responsabile della custodia ed il mancato accertamento da parte della Commissione giudicatrice dello stato di conservazione e delle modalità di risigillatura dei succitati plichi e buste - le operazioni di gara non possono che ritenersi invalide”* (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203).

**III. VIOLAZIONE L. 241/1990 SS.II.MM. ART. 1. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E 97 COST.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLO STESSO D.M. 775/21 DI INDIZIONE DELLE PROVE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.**

Dalla lettura del “Verbale della riunione della Commissione esaminatrice nominata con D.R. n. 140 del 30 agosto 2021” si evince che la Selexi s.r.l. presentava alla Commissione un elenco composto da 78 (settantotto) quesiti che sarebbero stati oggetto di una attività valutativa da parte di quest’ultima al fine di costituire il compito che i candidati avrebbero svolto il 30 settembre. Pertanto, se è vero che dal *quantum* citato sono stati elisi 18 quesiti (1,2,3,4,5,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,53,53,78) in quanto non ritenuti idonei, è altrettanto vero che non si ha contezza dei criteri che sono stati utilizzati per eliminare i quesiti di cui sopra.

Sul punto, a seguito della pec inoltrata il 12 novembre, l’Amministrazione resistente forniva allo scrivente legale la “Documentazione relativa alla trasmissione dei quesiti”. Invero, proprio la modalità di trasmissione del test è un ulteriore aspetto meritevole di analisi, infatti, l’inoltro dei quesiti è avvenuto a mezzo mail. Più nello specifico, la Selexi s.r.l. inoltrava la documentazione avvalendosi di un indirizzo di posta elettronica ordinaria appartenente ad un soggetto la cui qualifica professionale è ignota, il che, rappresenta un profilo da non trascurare alla luce della situazione per cui è causa. Infatti non ci è dato sapere se il mittente possa essere in qualche modo legato a qualcuno dei candidati. Per quanto di nostro interesse, va da sé che la modalità di trasmissione di cui sopra, comporta elevatissimi rischi dinanzi alla possibilità di attacchi hacker o, comunque, rischi connessi alla sicurezza.

Alla luce delle argomentazioni riportate nel motivo in parola appare pertanto indubitabilmente ed inconfutabilmente irregolare l’operato di parte resistente che, si ribadisce, ad oggi, non si è nemmeno preoccupata di fornire integralmente la documentazione richiesta dalla Terranova, facendo sì, quindi, che il proprio *agere* fosse in antitesi con i principi disciplinanti l’operato della macchina amministrativa citati in questa sede.

In ogni caso manca un qualsiasi accorgimento o verbale che, anche autoreferenzialmente, attesti che i quesiti giunti a tale indirizzo mail siano stati custoditi con modalità tali da non avere certezza che non potessero fuoriuscire come, verosimilmente, è accaduto.

Mutuando la giurisprudenza sul tema, è stato chiarito che ogni attività inerente la segretezza delle prove impone non può rimanere priva di scopertura da verbalizzazione giacchè, ad esempio, anche le interruzioni o le sospensioni dei lavori da parte della commissione necessitano che *“sia assicurata medio tempore la custodia degli atti di gara, con modalità che diano oggettiva certezza, alla ripresa delle operazioni, della loro autenticità ed integrità”* (Cons. St., Sez. IV, 4 dicembre 1998 n. 1603). In particolare, **“in caso di prosecuzione nei giorni successivi delle operazioni relative al procedimento di aggiudicazione di una gara pubblica l’Amministrazione deve predisporre cautele a tutela dell’integrità delle buste contenenti le offerte”** (Cons. St. 18 marzo 2002 n. 1612); ed ancora *“non sussiste un qualificato obbligo di custodia dei documenti a carico dell’amministrazione appaltante, **dopo l’esame delle domande e l’aggiudicazione della gara**”* (C.G.A., 29 dicembre 1997 n. 582), *a contrario*, quindi, prima di tali adempimenti. Tali cautele non risultano in alcun modo apprestate nel caso di specie, comportando un’inammissibile violazione dei principi della trasparenza, della correttezza e del buon andamento dell’azione amministrativa.

\*\*\*

***Ad ogni buon conto e per mero tuziorismo si riportano di seguito tutti gli ulteriori motivi del ricorso introduttivo, mediante il quale si chiedeva in via principale di ammettere, anche in soprannumero, parte ricorrente alle successive prove concorsuali e da intendersi richiamati anche per l’impugnazione degli atti sopravvenuti.***

\*\*\*

***“I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BUONA ED IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DELLA PARCONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARzialità. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ABNORMITÀ DELLA SCELTA DELL’ATENEO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.***

***I.a.*** *Alla prova preselettiva venivano ammessi 1519 candidati, di questi ben 599 ottenevano il massimo punteggio ossia 30/30 e venivano ammessi alla successiva prova scritta.*

*Difatti, in base all'articolo 9 – Prove di accesso – del bando di concorso, venivano ammessi alla prova successiva un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso, nonché tutti coloro che avevano ottenuto un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.*

*L'UniCamillus è l'unico Ateneo in tutta Italia in cui il punteggio del primo degli ammessi coincide con quello dell'ultimo degli ammessi. Mentre nella maggior parte degli Atenei si entra con un punteggio addirittura inferiore al 21.*

*La Terranova Alessandra conseguiva un punteggio pari a 23,50 punti che, ad oggi, le avrebbe permesso l'accesso alle prove scritte presso quasi tutte le altre Università Italiane; difatti, solamente in 5 sedi si accede alle prove selettive con un punteggio superiore a quello della ricorrente.*

*Con il suo punteggio la ricorrente avrebbe potuto partecipare alle prove scritte presso tutti gli altri Atenei romani:*

- *Università Internazionale: voto minimo ammessi 13,50.*
- *Università Europea di Roma: voto minimo ammessi 19,00.*
- *Università Cattolica del sacro cuore: voto minimo ammessi 22,50;*
- *Roma Tre: voto minimo ammessi 22,50;*
- *Università Foro Italico: voto minimo ammessi 21,50;*
- *Università Tor Vergata: voto minimo ammessi 20,50;*

*Alla stessa maniera poteva essere ammessa presso quasi tutti gli altri Atenei Italiani, ad esempio:*

- *Università Calabria: voto minimo 21;*
- *Università Catanzaro: voto minimo 17;*
- *Università di Torino: voto minimo 20,50;*
- *Università Messina: voto minimo 19,00;*
- *Università di Trento: voto minimo 22,50;*
- *Università di Perugia: voto minimo 22;*
- *Università di Pisa: voto minimo 23,50;*
- *Università di Siena: voto minimo 22,50*

*e l'elenco potrebbe continuare con l'esclusione di sole 5 sedi.*

*A tutto ciò si aggiunga che oggi la ricorrente occupa la posizione in graduatoria n. 938 e, escludendo i primi 599, rientrerebbe tra gli ammessi alle prove scritte presso l'Ateneo resistente.*

*La scelta dell'Ateneo resistente di ammettere alla successiva fase scritta tutti i candidati con un punteggio pari a 30/30 è del tutto abnorme e fonte di una serie ulteriore di illegittimità.*

*L'Ateneo giustifica tale scelta sostenendo che ad oggi non ha altra possibilità che quella di applicare il bando di concorso, in attesa degli accertamenti penali. Ebbene, così facendo si continua a perpetrare l'illegittimità iniziale, in quanto unici soggetti ammessi sono proprio coloro per i quali si è verificato il problema riconosciuto dallo stesso Ateneo.*

*Non c'è chi non sappia che proseguire il concorso in attesa del termine degli accertamenti penali vuol dire dare la possibilità a coloro che sono stati agevolati dalle illegittimità, non solo di sostenere tutte le prove, ma*

anche di fare buona parte delle lezioni (le prime iniziano tra pochi giorni in tutta Italia), se non addirittura di conseguire il titolo e poi il posto a tempo indeterminato.

In altre parole ad oggi, gli unici soggetti lesi per un duplice ordine di motivi sono coloro che, come la Terranova, partecipavano al concorso senza usufruire di alcuna agevolazione ed ottenevano un punteggio che, in condizioni ordinarie, gli avrebbe permesso la prosecuzione delle prove. Diversamente, l'Ateneo permette il consolidamento della posizione di coloro che sono stati coinvolti da quello che l'Ateneo ha definito "una difformità statistica".

È un dato incontestabile che, ad oggi, se non vi fossero stati ben 599 candidati con il massimo del punteggio la sig.ra Terranova Alessandra avrebbe potuto partecipare alle prove successive anche presso gli altri Atenei Italiani.

L'agere dell'Amministrazione si pone così oltretutto in contrasto con i principi di cui all'art. 1 L. 241/1990 e più specificamente con il principio di efficacia, imparzialità e proporzionalità.

Come già detto, ci si trova dinanzi ad una situazione piena di illegittimità, che sicuramente non può andare ad inficiare in maniera irrimediabile la posizione dei candidati che, come la ricorrente, partecipavano al concorso raggiungendo un punteggio che gli avrebbe sicuramente comportato l'ammissione alle fasi successive, fasi da cui oggi la Terranova è esclusa a seguito di un provvedimento del tutto irrazionale, immotivato, non proporzionale ed abnorme dell'UniCamillus.

**I.b.** Dopo aver rilevato le anomalie l'Ateneo decideva di ammettere con riserva i detti soggetti con il massimo dei voti e motivava così tale scelta: "Alla luce di quanto rappresentato, in attesa delle determinazioni delle competenti autorità, a tutela dei candidati e del buon nome dell'università, si dispone in via cautelativa che i candidati che hanno superato i test preselettivi siano ammessi con riserva alle successive prove. L'ammissione con riserva alle successive fasi della procedura è un'ammissione condizionata alla verifica di tali eventuali profili di illiceità. Ciò comporta che, nel caso in cui non dovessero emergere, a seguito degli opportuni accertamenti dell'autorità competente, elementi in merito ad eventuali profili di illiceità della prova preselettiva, la riserva sarà sciolta e l'ammissione dei candidati sarà definitivamente consolidata, così come il titolo eventualmente medio tempore conseguito. Al contrario, ove a seguito di detti accertamenti dovessero emergere profili di illiceità in merito alla prova preselettiva, la riserva non sarà sciolta e, pertanto, sussiste il rischio che l'ammissione alle successive prove sia travolta, così come l'eventuale titolo medio tempore conseguito".

Le motivazioni addotte dall'Ateneo appaiono oltremodo contraddittorie ed illegittime.

I candidati con punteggi massimi vengono ammessi con riserva, ossia in maniera condizionata ad eventuali accertamenti di presunte illiceità che, ad oggi, non si conoscono e non è dato sapere da chi verranno effettuate. Non è dato comprendere se tali accertamenti dovranno essere effettuati dallo stesso Ateneo o da Autorità Penali o addirittura Amministrative. Esiste ad oggi un'alea di incertezza e genericità degli atti impugnati che non può giustificare in alcuna maniera l'ammissione alla prova scritta dei detti candidati.

Nel provvedimento di convocazione alle prove, viene indicata l'ammissione dei candidati alle successive prove sotto condizione di una generica riserva, il che sarebbe di per sé la conseguenza tipica di un provvedimento

*cautelare del Giudice Amministrativo, senza specificare però a quale istituto di “riserva” si faccia riferimento. A sommo avviso di chi scrive, si sta facendo un cattivo uso del potere di autotutela della P.A., dal momento che la determinazione dell’Amministrazione non lascia intendere l’adozione di alcun provvedimento, ma solo l’attesa di futuri ed eventuali sviluppi delle azioni giurisdizionali in sede penale e amministrativa. In tutti i concorsi vi sono candidati che impugnano le graduatorie, ma non per questo le Amministrazioni procedono alle successive prove concorsuali, alla stesura delle graduatorie dei vincitori etc., ponendo “in riserva” tutti i candidati.*

*L’affermazione riportata nel provvedimento impugnato risulta quindi tautologica ed un nonsense. Nel caso in esame l’Ateneo avrebbe potuto semplicemente o annullare la prova e ripetere la stessa, usufruendo magari della c.d. prova di riserva, oppure ammettere tutti i candidati alla prova scritta successiva nella più totale trasparenza e senza creare situazioni di ulteriore ambiguità che, peraltro, espongono anche l’Università ad eventuali azioni risarcitorie.*

*La scelta dell’Ateneo è fonte di una serie di incertezze che rischiano addirittura di mettere a rischio l’intera procedura concorsuale ed i titoli conseguiti, con l’eventuale vanificazione dei posti messi a concorso.*

*Difatti, nell’ipotesi in cui gli accertamenti dessero esito positivo e quindi si accertasse che vi sono state diverse illegittimità avremo 250 persone, per cui sono stati spesi anche soldi pubblici, in possesso di ben 250 titoli non validi. Diversamente coloro che, come parte ricorrente, ad oggi hanno un punteggio utile sarebbero stati privati della possibilità di conseguire il detto titolo. Cosa ancor più grave, i 250 posti oggi affidati dal Ministero all’Unicamillus al fine di far fronte all’offerta formativa e lavorativa di numerose persone rimarrebbero persi.*

*La scelta posta in essere dall’Amministrazione, oltre ad essere contraria al dettato legislativo in materia ed al bando di selezione stesso (D.R. 113 del 20 luglio 2021), è difforme al principio del buon andamento dell’amministrazione.*

*A nulla rileva in merito il riferimento al bando di concorso effettuato dall’Ateneo in quanto questo pur essendo *lex specialis*, è comunque presidio di trasparenza ed imparzialità e non può divenire strumento per giustificare un comportamento foriero di disparità di trattamento e del tutto abnorme.*

**In un caso simile, l’ASL Latina (Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 70 posti di assistente amministrativo – cat. C), rilevando presunte illiceità nello svolgimento delle fasi concorsuali, addirittura, pur avendo terminato le stesse ed apprestandosi a redigere la graduatoria finale di merito, decideva in via di autotutela di annullare il concorso revocando e/o ritirando tutti gli atti di gara, in totale trasparenza e a tutela di tutti i candidati.**

*La predetta scelta da parte dell’Azienda Sanitaria di Latina assume una rilevanza fondamentale per il caso di specie, anche perché nel caso in parola vi è un numero di casi dubbi molto più ingente.*

*Difatti, l’Asl di Latina riteneva di revocare/ritirare gli atti di gara soltanto al termine di una istruttoria realizzata all’esito della prova, da cui emergevano dubbi su poche unità di candidati (nello specifico 26). Nel caso de quo, invero, le perplessità riguardano ben 599 candidati!*



**La scelta dell'Asl di Latina è stata, poi, confermata dai giudici del TAR e dal Consiglio di Stato con plurimi provvedimenti** (cfr. ex multis TAR Latina, ordinanza n. 162/2021, Consiglio di Stato, ordinanza n. 4874/2021), i quali hanno rilevato la correttezza della motivazione adottata dalla ASL e hanno evidenziato che la Commissione ha adoperato comportamenti atti ad “aver sviato ed alterato lo svolgimento delle prove del concorso stesso al fine di favorire soggetti predesignati”.

**1.b.2. La motivazione predetta e adottata pretestuosamente dall'amministrazione è del tutto irragionevole e contraria allo stesso bando di concorso che si poneva la finalità di selezionare i candidati migliori e non il contrario.**

Se l'obiettivo del concorso è quello di selezionare i candidati migliori per l'impiego cui sono destinati il compito dell'Amministrazione è quello di farlo tramite una prova che tenga conto delle esigenze di salvaguardare e garantire imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Nel caso analizzato tali principi sono stati totalmente traditi.

Ferma restando la tesi di questa difesa circa l'indubbia fuga di notizie, ci si pone la domanda se possa considerarsi legittima una procedura che non sia in alcun modo selettiva, poiché un numero altissimo di candidati hanno ottenuto il massimo dei voti.

Un concorso che determini “un appiattimento verso l'alto delle valutazioni frustrerebbe la ratio del sistema” (T.A.R. Lazio Roma Sez. I Sent., 15 maggio 2007, n. 4394). In linea generale, infatti, è noto che un esame troppo facile “è illegittim[o], in quanto volta all'appiattimento delle posizioni dei candidati, in contrasto logico con le finalità del procedimento” (Cons. Stato Sez. VI, 30 gennaio 1996, n. 154).

I risultati della prova sono messi in dubbio sia dall'Ateneo che li ha somministrati sia dalla società esterna che li ha formulati, ma ciò non è bastato per effettuare una scelta che tutelasse in primis la posizione di coloro che palesemente, come la ricorrente, non hanno usufruito di qualsiasi eventuale illegittimità.

La ditta privata aveva come unico onere quello di elaborare i quesiti sulla base delle indicazioni contenute nel D.M. e, quindi, dei programmi ivi indicati.

Se, dunque, fosse fondata la tesi secondo cui non vi siano state fughe di notizie o simili, non potrà non convenirsi che una prova così somministrata, non è comunque utile alla selezione dei migliori. Né può sostenersi che, a fronte di test di eguale difficoltà, come Selexi dice di aver fatto, solo all'Unicamillus si siano presentati una sfilza di geni. Abbiamo già visto, in punto di fatto, che in nessun'altra Università vi sono tali e tanti ottimi risultati, nonostante analoga provenienza territoriale e di preparazione. È da escludere, quindi, che i punteggi di gran lunga superiori di quest'anno siano dettati da una maggiore preparazione degli aspiranti al TFA dell'UNICAMILLUS. In alternativa, anche per quanto verrà evidenziato con i successivi motivi, è plausibile pensare ad una fuga di notizie.

La domanda che ci poniamo, quindi, è se possa consentirsi ad una ditta privata di decidere il grado di difficoltà di un test di ammissione che segna il futuro di migliaia di giovani docenti, senza alcun controllo da parte dell'Ateneo (si veda anche il motivo sub IV). Dove sono le verifiche sulla omogeneità di questo test nazionale?

*A parere di questa difesa non può consentirsi che l'esercizio della discrezionalità tipica dell'Amministrazione, che dovrebbe esercitarla con i noti canoni di imparzialità, efficacia, efficienza, trasparenza e via dicendo, sia abbandonata nelle mani di una ditta privata a fronte del pagamento di qualche decina di euro per candidato. La ricorrente, in considerazione delle illegittimità descritte, ha un indiscusso ed incontestabile diritto a partecipare alla successiva prova scritta che, peraltro, è la prima vera prova della procedura selettiva. Del resto non può non ricordarsi che il test preselettivo era solo eventuale e con la mera finalità di ridurre il numero dei partecipanti al concorso vero e proprio, tant'è che il risultato della detta prova preliminare non solo non concorre a formare il punteggio della successiva graduatoria, ma non prevedeva neanche una soglia minima numerica. Quindi ad oggi non vi sarebbe alcuna difficoltà per l'Ateneo ad ammettere la ricorrente alla prova scritta.*

*Il diritto di parte ricorrente non può essere in alcun modo e per nessuna ragione compresso.*

**II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994 E DEI DD.MM. 30 SETTEMBRE 2011 E N. 948/2016. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

*II.a. Gli incredibili risultati ottenuti dai 599 soggetti ammessi con riserva alla successiva prova scritta sono stati determinati certamente dalla violazione del principio dell'anonimato e della segretezza della prova. La possibilità di accesso ai compiti, evidentemente, è stata resa possibile da controlli non adeguati presso l'Ateneo resistente.*

*Le statistiche provenienti dai vari Atenei non lasciano margine ad alcun dubbio. In tantissimi altri Atenei italiani, con compiti analoghi contenenti molti quesiti identici rispetto a quello dell'UniCamillus, i soggetti che hanno ottenuto un punteggio di 30/30 sono pochissime unità.*

*Tale anomalia è ancor più evidente se si considera che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.M. 92/2019 (Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni), "nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta."*

*Dunque, le prove preselettive, gestite nella quasi totalità dalla società Selexi, devono essere sostanzialmente analoghe per difficoltà, vista la possibilità di essere ammessi in altri Atenei dove sussistono posti disponibili. Così è stato anche nel caso di specie e, pertanto, è più che plausibile che i risultati provenienti dall'UniCamillus siano frutto di una palese violazione delle normative in materia di selezioni pubbliche.*

*Si ricorda, inoltre, che la prova in parola rappresenta il vero scoglio per il conseguimento della specializzazione. Di norma, infatti, conseguono il titolo la stragrande maggioranza degli ammessi e ciò comporta, alla luce di quanto disposto dal Decreto Sostegno bis, anche la conseguente immissione in ruolo.*

**II.b. Il codice alfanumerico presente nella scheda anagrafica.** Si è sottolineato in premessa come gli episodi più eclatanti siano avvenuti all'inizio ed al termine della prova, durante la fase di riconsegna; episodi originati sia da una cattiva gestione della procedura sia da indicazioni discordanti fornite dai Commissari d'aula. Sul punto si richiamano le numerose dichiarazioni gli esposti depositati dai candidati circa gli accadimenti riscontrati.

Come descritto nella parte in fatto, al momento del riconoscimento dei candidati, veniva consegnata la scheda anagrafica ove erano già riportati i codici personali identificativi e, soprattutto, il nominativo del candidato già stampato. La scheda veniva rilasciata sotto presentazione del documento di identità da parte del candidato e, come può notarsi dall'immagine sotto riportata, conteneva il cd. "Codice Candidato" composto di 9 cifre. In aggiunta a tale codice, già di per sé facilmente memorizzabile, vi era anche un "USERNAME" assegnato al candidato che altro non è se non le iniziali del nome e cognome del candidato.

**Scheda Anagrafica**

Nominativo TERRANOVA ALESSANDRA      Data di nascita 15/01/1971

Codice Candidato:

801001623V

801001623V

USERNAME TERALE      PWD X9U32225

Selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione, conseguimento della specialità di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2020/2021 - SECONDARIA 2° GRADO  
30/09/2021

Firma: Alessandra Terranova

È di tutta evidenza che era possibile risalire già da tale momento (ossia prima dell'arrivo dei concorrenti) sia al codice alfanumerico sia al nome e cognome, collegati al compito personale di ogni singolo aspirante.

I commissari sono quindi entrati in contatto con la scheda anagrafica su cui era apposta l'etichetta con il codice identificativo personale.

**La scheda anagrafica ovviamente non dovrebbe essere vista, né toccata dai Commissari in nessun modo e per nessuna ragione.**

Dunque, a differenza di ciò che dovrebbe accadere per garantire il rispetto del principio dell'anonimato durante una procedura concorsuale, ai candidati veniva già consegnata una scheda anagrafica contenente i propri dati anagrafici, le username e password per visionare gli esiti della prova e, soprattutto, il codice alfanumerico di abbinamento alla prova.

Di tale circostanza si ha anche piena conferma leggendo il c.d. foglio "istruzioni generali e comportamentali" consegnato ai candidati proprio al momento dell'identificazione in cui si legge testualmente: "PRIMA DELLA PROVA Oltre al presente foglio avete ricevuto: - **scheda anagrafica** riportante i vostri dati e le credenziali (username e password) personali per accedere al portale di consultazione online, per verificare esito della prova; - **un pennarello** che dovrete utilizzare come UNICO strumento di scrittura per tutta la durata della prova".

**II.b.1.** Sempre in questa fase antecedente all'inizio della prova, i Commissari, dopo che conoscevano le identità dei singoli concorrenti, hanno proceduto ad indirizzare i candidati verso le postazioni indicando a ciascun candidato in quale banco avrebbe dovuto prendere posto. Sul banco era posta una copia dei codici a barre adesivi, il questionario in una pellicola trasparente nonché la scheda delle risposte riportante il codice identificativo del test.

In questo modo la Commissione poteva sapere con precisione:

1. Il codice personale del candidato (con abbinamento già stampato sulla scheda anagrafica consegnata a seguito di esibizione del documento di identità);
2. il banco ove quel candidato avrebbe svolto la prova, perché indicato al singolo candidato dagli stessi commissari;
3. il codice del quiz somministrato, già presente su ogni banco in busta non chiusa ma trasparente, unitamente alle targhette adesive anch'esse poste già sul banco accanto al questionario.

Anche tali circostanze sono riportate sul foglio delle istruzioni generali e comportamentali.

Ma vi è di più.

**II.c. La violazione dell'anonimato al momento della consegna dei compiti.** La violazione del principio dell'anonimato si rendeva ancor più compiuto al momento della consegna dei compiti. Come descritto, al momento della consegna dei compiti, sul bancone all'uopo predisposto, non erano presenti degli appositi scatoloni (c.d. urne) ove i singoli candidati dovevano inserire le proprie prove, le schede anagrafiche e le minute del compito. I candidati, dunque, procedevano, su indicazione della Commissione, a consegnare a mani il materiale che veniva sistemato in tre pile distinte.

In quel momento ogni commissario era a conoscenza dell'identità di ogni singolo candidato e del codice del compito dello stesso, senza alcuna ombra di dubbio.

Sia il codice alfanumerico sia la scheda anagrafica e la brutta copia del compito venivano riconsegnati "aperti" e visionabili in qualsiasi momento e rimanevano a disposizione dei commissari per tutto il tempo della consegna e anche oltre.

*Pertanto, la Commissione non solo ancora una volta ha avuto davanti il candidato con la scheda con il suo nome e potuto appurare di quale codice candidato quest'ultimo fosse in possesso, ma poi ha avuto persino il tempo di toccare con mano i compiti vedendo e rivedendo tali codici.*

*I responsabili d'aula hanno proceduto in maniera quanto mai illogica e illegittima nel momento della consegna dei fogli risposte e della scheda anagrafica; l'anagrafica, il compito e il foglio risposte non sono stati apposti in alcun plico, né tanto meno sigillati, e non sono state predisposte le urne chiuse in cui i candidati avrebbero dovuto inserire il materiale, che doveva, a sua volta, essere sigillato in buste chiuse.*

*A tal proposito si cita la nota pronuncia del Consiglio di Stato, il quale ha precisato che "è noto che il rispetto del principio dell'anonimato degli elaborati nelle prove concorsuali è garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.). Alla salvaguardia del suddetto principio è d'altra parte funzionale la minuziosa disciplina, contenuta nell' 14 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 ( già prevista dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 686/57), che prevede la chiusura degli elaborati dei partecipanti ad un concorso pubblico in una busta, contenente anche altra busta più piccola chiusa, recante il nominativo di ciascun candidato, affinché il riconoscimento dell'autore degli elaborati stessi avvenga "a conclusione dell'esame", dopo l'espressione del giudizio su tutte le prove scritte. Il carattere fondamentale delle garanzie di anonimato dei concorrenti, al momento della correzione di dette prove scritte, è ribadito dalla costante giurisprudenza, che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).*

**II.c.1.** *I responsabili della gestione della prova hanno poi proceduto a trasportare dall'aula i fogli non sigillati (nelle tre pile di documentazione che abbiamo detto) nelle mani di addetti ai lavori, segno che in qualunque momento questi potevano essere maneggiati, manomessi, scambiati o smarriti.*

*Tale modalità di consegna poteva consentire in ogni momento e a chiunque di risalire al modulo risposte di ciascun candidato, risultando omessa qualsiasi accortezza e garanzia sul trasporto e sulla conservazione della documentazione.*

*Paradossalmente, chiunque poteva intervenire sui singoli fogli dei candidati, anche alterando, modificando e aggiungendo risposte nella scheda; i fogli del questionario, la scheda risposte e l'anagrafica erano impilati nel medesimo ordine nei tre gruppi di documenti; non vi poteva essere modo più semplice per associare la documentazione del candidato.*

*A seguito delle considerazioni svolte, sulle irregolarità verificatesi durante la prova del 30 settembre, si ritiene che il caso ora in esame non solo rispetti i dettami delle celebri tre Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato (numeri 26, 27 e 28 del 20 novembre 2013), con cui si censurava l'illegittimità del comportamento posto in essere dall'Amministrazione per aver generato il pericolo c.d. "astratto", basato sulla astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione delle prove; ma che sia certamente in linea anche con altri approdi*

della Giurisprudenza, secondo cui l'avveramento della violazione del principio in esame può ricondursi alla verifica di elementi indiziari capaci di inserirsi nella concatenazione degli eventi ed idonei ad incidere causalmente sugli esiti della prova. **Ebbene, nel caso di specie, non si vede di quale elemento indiziaro ulteriore debba necessitarsi, viste anche le statistiche dei risultati abnormi del concorso in parola.** Il Consiglio di Stato dunque afferma che non sia necessario il concreto accertamento della violazione del principio dell'anonimato **ma che siano sufficienti “un quadro di elementi indiziari sufficientemente univoco per ritenere che le regole dell'anonimato, nella procedura valutativa per cui è giudizio, siano state effettivamente violate; il che correttamente deve condurre a giudicare inficiata l'intera selezione, con l'onere per l'Università di far luogo alla sua integrale rinnovazione”.**

Non può qui non richiamarsi la sentenza del Tar Lazio del 29.11.2019 n. 13721, le cui deduzioni devono intendersi espressamente riportate, la quale conferma il vizio dell'anonimato sostenuto in astratto e non in concreto come più volte sostenuto da questa difesa. La colpa dell'amministrazione ex art. 2043 c.c. applicata all'ipotesi della responsabilità da provvedimento e comportamento illegittimo ex art. 30 c.p.a. risiede nel non aver applicato nella prova concorsuale le necessarie cautele in ordine alla assicurazione dei test sottoposti ai candidati e in ordine all'impossibilità di abbinamento del candidato alla prova assegnata; pertanto vi è la patente violazione del principio dell'anonimato per non aver adoperato il procedimento ex art. 14 D.P.R. 1994, n. 487 (nonché del D.P.R. 1957, n. 689) e per violazione dell'art. 4, comma 2, D.M. 948/2016.

#### **IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLO STESSO D.M. 775/21 DI INDIZIONE DELLE PROVE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.**

**1. Il D.M. di indizione delle prove di accesso al TFA sostegno, prevede che “le modalità di espletamento delle prove di accesso predisposte dagli atenei con propri bandi e costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, nonché gli aspetti organizzativi e didattici del corso di specializzazione per le attività di sostegno, sono disciplinati ai sensi del d.m. 8 febbraio 2019, n. 92 e del D.M. 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa”.**

**Nella specie l'Ateneo e la Commissione dalla stessa nominata non hanno affatto provveduto a tale incumbente ma l'hanno appaltato a ditta esterna.**

**Trattasi di scelta evidentemente illegittima giacché tanto il D.M. in epigrafe del motivo quanto la Legge dallo stesso e dal bando di concorso richiamata, onerano l'Ateneo e la Commissione da questo nominata all'elaborazione dei quesiti.**

Bando e D.M. difatti, richiamano espressamente l'art. 5 del D.P.R. n. 686/1957 a mente del quale è proprio la Commissione ad avere l'onere della redazione dei quesiti. D'altra parte “le norme in materia di pubblici concorsi contenute nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 sono dettate a presidio della concreta applicazione dei principi enunciati nell'art. 97 cost., ed hanno quindi un indubbio carattere cogente, che determina l'illegittimità dell'azione amministrativa ogni qualvolta se ne discosti; pertanto, in sede di prove scritte, l'[irregolare] preparazione delle tracce, come previsto dall'art. 5, 1° comma, D.P.R. n. 686 cit., determina l'illegittimità della procedura concorsuale” (C. Conti, Sez. contr., 21/09/1990, n. 52).

2. Così facendo, peraltro, il compito dei commissari si è ridotto all'espletamento di operazioni meramente materiali (identificazione dei candidati; vigilanza "sulla regolarità dell'identificazione dei candidati, degli obblighi degli stessi e dello svolgimento della prova"; associazione ai candidati dei "punteggi contenuti nelle matrici di risposta"; formulazione della graduatoria di merito, peraltro su indicazione della ditta) che anche un qualsiasi funzionario amministrativo avrebbe potuto svolgere.

Non era questa, evidentemente, l'intenzione del Ministero, che, nell'affidare ad un'apposita commissione la valutazione delle prove, aveva implicitamente escluso che l'elaborazione stessa potesse essere affidata a soggetto diverso dall'Ateneo e dalla commissione dallo stesso nominata.

Anche in giurisprudenza, peraltro, è stato chiarito che **"l'art. 21 L.r. sic. 29 ottobre 1985, n. 41, prevede solo l'assistenza di soggetti esterni allo svolgimento delle prove a quiz, ossia una mera consulenza tecnica, ma non un vero e proprio affidamento di potestà ad altro soggetto distinto dalla Commissione giudicatrice"** (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, 10 luglio 1997, n. 1506; nel senso che, in mancanza di specifica previsione regolamentare, il ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati per la correzione degli elaborati deve ritenersi illegittimo, T.A.R. Marche, 26 febbraio 1999, n. 236; cfr., altresì, T.A.R. Sardegna, ord. 6 dicembre 1989, n. 409, che ha ritenuto di dover sospendere gli atti di approvazione di un concorso pubblico le cui prove pratiche erano state valutate con procedura in parte automatizzata, in attesa della specifica verifica, correzione e valutazione degli elaborati presentati dai ricorrenti, secondo i criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice e tenendo conto della manuale compilazione dei moduli allegati).

**2.1.** La prassi adottata negli ultimi anni in applicazione delle disposizioni ministeriali circa l'elaborazione dei quesiti da parte degli Atenei, ha visto 4 diverse soluzioni adottate:

- 1) l'affidamento dell'elaborazione dei quesiti alla Commissione nominata dall'Ateneo, come prevede la Legge;
- 2) l'affidamento della **scelta** (e non dell'elaborazione) dei quesiti al CINECA da una banca dati precedentemente vagliata e convalidata dallo stesso Ateneo;
- 3) l'affidamento della **scelta** (e non dell'elaborazione) dei quesiti al CASPUR da una banca dati precedentemente vagliata e convalidata dallo stesso Ateneo;
- 4) l'illegittimo affidamento a ditta privata senza alcuna validazione preventiva e/o controllo successivo circa i quesiti somministrati a Ditta privata al fine proprio di evitare quel che è accaduto nel caso di specie.

CASPUR e CINECA sono due Consorzi interuniversitari senza scopo di lucro, di diretta dipendenza del M.I.U.R. che gestiscono concorsi come quello che ci occupa.

Gli Atenei che scelgono CINECA o CASPUR, quindi, somministreranno tutte il medesimo test uguale a livello nazionale.

Come potrà notarsi la scelta delle prime 3 soluzioni garantisce che sia sempre l'Amministrazione a decidere i quesiti da somministrare: elaborandoli (prima soluzione) o scegliendo preventivamente la banca dati ove attingere. In tal caso il ruolo di CINECA e CASPUR è di mero confezionamento del questionario sulla base di una procedura informatizzata random che seleziona le domande dalla banca dati (seconda e terza soluzione).

*Nella quarta ed illegittima soluzione, invece, la ditta privata fa tutto da sola elaborando e somministrando il questionario.*

*3. Che una ditta esterna affidataria a mezzo cottimo fiduciario non possa essere soggetto idoneo a decidere il futuro di oltre 1500 candidati, inoltre, appare di plateale evidenza ove si tenga conto che la stessa, a quanto allo stato è dato sapere, non era destinataria di alcun obbligo di riservatezza e segretezza nel compito che andava a svolgere. Nessuna parte del bando e del capitolato speciale, difatti, prevedono che la ditta, ad esempio, si impegni al momento della sottoscrizione dell'offerta ad approntare ogni idoneo sistema per garantire l'assoluta riservatezza degli elaborati da somministrare ai candidati. Non sappiamo neanche, senza andare chissà quanto lontano, se i titolari di Selexi o i loro dipendenti avessero amici, parenti o simili tra i partecipanti alla prova. E ciò è, evidentemente, inammissibile ed inconcepibile in una procedura concorsuale pubblica ove i Commissari (quelli nominati dall'Università) hanno l'obbligo di dichiarare di non avere parenti o affini tra i partecipanti mentre nessun onere è imposto al soggetto che elabora le tracce di concorso.*

***4. Come se non bastasse, inoltre, l'Ateneo e la Commissione dallo stesso nominata sono rimasti totalmente all'oscuro dei quesiti elaborati al pari dei concorrenti sino al momento della somministrazione. Non esiste un atto o un verbale attraverso il quale la Commissione ha reso esecutivi i quesiti elaborati da Selexi, ovvero abbia verificato che questi fossero idonei allo scopo previsto dalla Legge e conformi ai programmi ed alle indicazioni di cui al D.M.***

***V. SULLA ASSENZA DI VERBALIZZAZIONE. VIOLAZIONE L. 241/1990 SS.II.MM. ART. 1. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E 97 COST.***

*1. L'attività dalla ditta privata, a nostro avviso illegittima, inoltre, risulta priva di qualsiasi rituale rilevanza esterna.*

*Se fosse vero, infatti, che (ma non rileva nella specie stante il disposto del D.M e il richiamo nel bando di concorso all'affidamento di tale compito alle Università) esiste, in via generale, la possibilità che l'Amministrazione affidi a privati, mediante regolare procedura di scelta del contraente, servizi connessi all'espletamento di un concorso, non v'è dubbio che ove tale soggetto ricevesse tali compiti assumerebbe "vere e proprie funzioni pubblicistiche di pertinenza della P.A."*

***Assumendo tale qualità, pertanto, non v'è dubbio che l'attività di elaborazione dei quesiti andava ritualmente verbalizzata.***

*Autorevolissima Giurisprudenza, mai confutata nel merito, e proprio in subjecta materia ha chiarito che "consegue che l'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un*



organo collegiale; con la conseguenza che la “verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l’assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l’inesistenza di quell’attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell’attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa” (così Tar del Lazio, sez. III bis del 18 giugno 2008 n. 5968).

## **2. La mancanza dei verbali richiesti in sede di accesso agli atti elimina ogni possibilità di verifica della legittimità dell’operato dell’Amministrazione.**

Com’è noto, la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un’idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l’accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell’attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645).

Nel caso che ci occupa, inoltre, trattandosi di fase preliminare al pubblico concorso “la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell’ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione della P.A.: uno di questi è rappresentato proprio dalle sedute delle Commissioni di gara (...), la cui attività, oltre a tradursi in atti valutativi e non, si svolge in ambiti logistici e temporali la cui indicazione assume decisiva rilevanza proprio in vista dell’osservanza dei suesposti principi di trasparenza ed imparzialità” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598). Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità dell’operato della Ditta esterna e dell’Amministrazione che l’ha avallato. Un simile comportamento da parte della Commissione incaricata di elaborare i quesiti rende impossibile qualunque valutazione successiva sulla legittimità del suo operato, il quale – essendo preordinato, si badi, all’esercizio di una pubblica funzione - avrebbe dovuto ispirarsi a canoni di correttezza, logicità, congruenza e proporzionalità. Il non aver predisposto nemmeno le minime ed usuali regole di trasparenza che ogni pubblica amministrazione è tenuta ad osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità non solo della fase di individuazione dei quesiti per il test, ma di tutto il procedimento di selezione dei “migliori” potenziali studenti ammessi a frequentare il primo anno di corso.

## **3. La mancanza di verbali, inoltre, rende impossibile capire se la ditta privata ha attuato le procedure di validazione dei quesiti poi somministrati. Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato**

*dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare. E ciò è diametralmente opposto a ciò che nel resto del mondo si fa. "Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers". Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: "meet the intended purpose" e che "are appropriate for the intended test takers". Si deducono tali fondamentali osservazioni dagli scritti della **Prof.ssa Monica Barni**, straordinario nell'Università di Siena ed unica docente in Italia ad occuparsi scientificamente di "etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test". Il medesimo docente che, con **D.M. 7 agosto 2012**, è stato nominato dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.). Mentre in America e nel mondo anglosassone, ove i test vengono costruiti e sperimentati prima della somministrazione seguendo tutti i protocolli del caso, si sta seguendo una tendenza opposta all'uso di tali metodi di selezione e "decine di college e università stanno riesaminando le loro politiche di ammissione al fine di de-enfatizzare i punteggi dei test", in Italia siamo all'anno zero.*

*Se il "dubbio" risultato è quello ottenuto, con oltre 1/3 dei candidati che hanno ottenuto il punteggio massimo, pertanto, non è possibile verificare "in che modo, con quali metodologie è stato verificato che sono queste le conoscenze/competenze necessarie ad uno studente per frequentare con successo i corsi di studio indicati", "come è stato verificato il livello di difficoltà dei singoli item e il loro contributo allo scopo globale del test"; "in base a quali criteri e procedure sono stati stabiliti i punteggi da attribuire agli item"; "in base a quali criteri e procedure, soprattutto se non è stata effettuata nessuna sperimentazione e quindi in assenza di dati necessari a effettuare lo "standard setting", è stato definito il punto di taglio, cioè il punteggio in base al quale decidere il superamento/non superamento della prova e quindi l'accesso o il non accesso di un candidato al corso".*

*In mancanza di alcun verbale della ditta privata, non arrivano le necessarie risposte ai precedenti quesiti, miranti a verificare se il test somministrato sia in grado di "meet the purpose" per cui è stato costruito."*

### **ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE**

Il *fumus boni iurus* per quanto dedotto appare palese e di tutta evidenza anche in considerazione dell'intervenuta violazione dell'anonimato durante la prova preselettiva, come meglio enucleata nella trattazione in fatto e in diritto, nonché a fronte delle illegittimità su cui gli organi competenti stanno indagando a seguito delle segnalazioni e degli esposti presentati da parte dello stesso Ateneo, della Selexi srl nonché da parte di numerosi candidati.

Quanto al *periculum in mora* il danno grave ed irreparabile è evidente laddove è preclusa la possibilità per parte ricorrente di partecipare alla prova scritta del TFA per conseguire la specializzazione sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.

Si ricorda, inoltre, che l'inizio delle lezioni, a livello nazionale, è programmato per il mese di dicembre 2021 e ad oggi gli altri Atenei stanno già svolgendo le prove orali ossia l'ultima prova del concorso con la conseguente pubblicazione delle graduatorie definitive. L'organizzazione di una prova suppletiva in favore della ricorrente (ovvero di tutti i candidati dalla posizione 600 alla posizione 1101) consentirebbe alla sig.ra Terranova di poter prender parte alle lezioni a dicembre, al pari di tutti gli altri concorrenti nelle varie sedi nazionali.

**Diversamente, se la ricorrente non venisse ammessa al proseguimento dell'iter concorsuale anche con prove suppletive (ancora pendente e in itinere, la terza prova si deve ancora svolgere) si paleserebbe nei confronti della Terranova un danno gravissimo per la perdita della chance di conseguire il TFA entro il 2022 con evidenti ripercussioni anche sul piano professionale.**

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc* integra, in modo da evitare il danno grave e irreparabile per parte ricorrente, consentendole di partecipare alle prove a parità di condizioni con gli altri candidati ed a scongiurare il rischio dell'Amministrazione di un'invalidazione totale dell'intera procedura.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Ad oggi l'istanza di accesso agli atti inoltrata è stata solo parzialmente evasa e al fine della decisione del merito della presente controversia si rende necessario avere piena contezza su quanto fatto dall'Ateneo e dalla Selexi srl che comunicava di aver consegnato i compiti ed il correttore all'UniCamillus ben 15 giorni prima dell'espletamento della prova preselettiva nonché di aver rilevato in fase di correzione anomalie tali da spingerli a denunciare i fatti alle autorità competenti.

Si insiste, dunque, per l'ostensione dei seguenti atti:

- tutti i verbali e atti delle operazioni di consegna dei compiti e del correttore in data 15 settembre 2021 da parte della Selexi srl all'Ateneo resistente nonché tutti i verbali inerenti alle modalità e le procedure di conservazione degli stessi;
- tutti i verbali redatti nelle fasi preliminari alle selezioni del 30 settembre 2021;
- tutti i verbali inerenti alle istruzioni fornite ai Commissari per l'espletamento di tutte

le fasi concorsuali e la successiva correzione delle prove e la formulazione delle graduatorie;

- tutti i verbali, qualora esistenti, redatti dalla Commissione durante l'inizio e l'espletamento delle prove preselettive del 30 settembre 2021;

- tutti i verbali redatti dopo il termine delle prove preselettive per la conservazione dei compiti e la correzione degli stessi;

- copia delle griglie, e quindi delle presenze, di ingresso e di uscita dalle aule in cui si è svolto il test;

- tutti i verbali redatti al momento della formulazione delle graduatorie degli ammessi e comunque tutti i verbali, gli atti e i documenti inerenti agli accertamenti, anche statistici effettuati sia dall'Ateneo sia dalla società Selexi srl al fine di rilevare e verificare le "anomalie statistiche" nonché ogni ulteriore eventuale e presunta illegittimità sui punteggi attribuiti ai candidati;

- tutti i verbali, gli atti e i documenti nonché i compiti dei primi 599 candidati ad oggi ammessi con riserva alla prova preselettiva nonché i verbali, gli atti e di documenti inerenti alla correzione degli stessi;

- tutti i verbali inerenti alla redazione dei quesiti da parte della Selexi s.r.l.;

- nominativi e i numeri dei soggetti che, mediante le rettifiche intervenute (D.R. nn. 148-151-163/2021), hanno potuto partecipare alle prove, oltre alle motivazioni sottese a tale ampliamento;

- tutti i verbali, gli atti e i documenti inerenti alla vicenda e da cui si possano desumere le procedure poste in essere dalle parti resistenti nonché tutte le attività anche successive alla prova preselettiva.

#### **ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E CONTESTUALE ABBINAMENTO**

#### **ALL'UDIENZA DEL 3 DICEMBRE 2021**

**Con il decreto monocratico n. 6165/2021 è stata fissata la camera di consiglio del prossimo 3 dicembre 2021 sul ricorso principale e si chiede, pertanto, di tener ferma tale data anche per la cautelare sui motivi aggiunti, in modo da poter discutere congiuntamente anche le censure del presente atto, in quanto**

**strettamente connesse ai motivi in fatto e in diritto esposti nel ricorso introduttivo e per ragioni di economia processuale.**

Per tutto quanto sopra esposto,

**SI CHIEDE**

che codesto On.le Tribunale, previo decreto di abbreviazione nei termini e nei modi e termini predetti, Voglia annullare in *parte qua* i provvedimenti in epigrafe nei modi e termini esposti in atti anche previa sospensiva collegiale degli atti impugnati.

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia disporre una prova suppletiva ed emanare qualsiasi atto che reputi opportuno al fine di tutelare l'interesse di parte ricorrente nonché, in accoglimento del ricorso, condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. e, ancora in via subordinata, per l'equivalente monetario che sarà quantificato in corso di causa;

2) in via subordinata, in accoglimento degli altri motivi secondo l'ordine di graduazione specificato, anche in via cautelare sospenda e/o annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si dichiara che il c.u. dovuto è pari a 650,00 euro.

Si depositano i documenti meglio indicati nell'indice degli atti.

Roma, 19 novembre 2021.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Silvia Antonellis

Avv. Santi Delia

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE  
CARTACEE PRODOTTE**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti